

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa )

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N°13

Seduta del 14/06/2019

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)**

Consiglieri assegnati al Comune n°12  
Consiglieri in carica n°12

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di Giugno alle ore 20,30 e ss. in Monterosso Almo nel Centro Giovanile di Piazza S.Giovanni previi avvisi ai Sigg. Consiglieri in data 7/6/2018 Prot.4644,10/6/2019 Prot. N°4730,12/6/2019 Prot. N°4821, notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Comunale Dott. Iucolano Salvatore.

	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1. Canzoniero Sebastiano	X	
2. D'Aquila Giovanni	X	
3. Castellino Maria Giovanna	X	
4. Proietto Luana	X	
5. Giaquinta Gabriella	X	
6. Noto Lucia	X	
7. Schembari Giuseppe	X	
8. Dibenedetto Mario	X	
9. Amato Giuseppe	X	
10. Scollo Maria Rita	X	
11. Scollo Giovanni	X	
12. Cultrera Giovanna	X	

Presenziano la seduta: Il Sindaco, Dr Salvatore Pagano, il Vice Sindaco Dott.ssa Giaquinta Concetta, l'assessore Scollo Maria Grazia. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. Iucolano Salvatore.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li

Il Funzionario Responsabile

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**5° Punto: Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità).**

Illustra il punto la Vice Sindaco Dott.ssa C. Giaquinta, spiegando l'importanza del compostaggio all'interno della raccolta dei rifiuti urbani ed in particolare, pone l'attenzione su questo specifico regolamento che tratta del "compostaggio di prossimità" che è una delle tre fattispecie previste, ovvero C. di Prossimità, C. domestico e C. di Comunità, ognuno dei quali fa capo ad uno specifico regolamento che oggi, in questa sede si chiedono di approvare.

Da un primo intervento del Consigliere M. Dibenedetto appare evidente la necessità di passare alla lettura completa dei tre Regolamenti sopra citati per dare modo a tutti i presenti di cogliere l'esatto contenuto di ognuno dei regolamenti che risultano applicabili in fattispecie differenti e quindi con modalità e caratteristiche peculiari per ognuno di essi.

Il Presidente del Consiglio legge la proposta di Delibera ed il relativo Regolamento di compostaggio di prossimità che dovrà essere sottoposto all'approvazione del C.C.

Ultimata la lettura, interviene il Consigliere M. Dibenedetto che chiede quali soggetti possono praticare questo tipo di compostaggio, ottenendo come risposta che chiunque può accedere alla pratica dello stesso, nel rispetto delle norme giuridiche, sanitarie ed autorizzatorie.

Esauriti gli interventi il Presidente sottopone la proposta alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti n° 11

Consiglieri Assenti n° 1 (Schembari G.)

Consiglieri favorevoli n° 11

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

Il Consiglio approva all'unanimità.



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*

Piazza San Giovanni, 10

Pec: [protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it)

Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

**OGGETTO:** Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

**Premesso che:**

-il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando il Testo Unico Ambientale di cui al D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 198 dello stesso decreto attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;

- la L.R. n. 9/2010 e s.m.i. ha dettato la disciplina di ri forma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati. nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti:

- al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è necessario che le Regioni ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici sul luogo stesso di produzione;

-ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 il compostaggio locale (compostaggio di prossimità) è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa;  
**Ritenuto** di poter ricorrere alla pratica del compostaggio, quale strumento di "riutilizzo del rifiuto", limitando la quantità di rifiuti indifferenziati;

**Vista** l'Ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

**Vista** l'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

**Ritenuto** che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nel l'intercettare i rifiuti organici, questi inoltre idonei alla produzione di ottimo compost;

**Considerato** che bisogna disciplinare la pratica del compostaggio nelle sue varie forme di gestione;

**Preso atto** che con Deliberazione n. 252 del 13.07.2018 la Giunta Regionale ha apprezzato le "Linee Guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale o di prossimità e di comunità" - unitamente agli schemi dei relativi regolamenti - redatte dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nell'Ordinanza n. 5/Rif. - 2016 e succ;

**Visto** lo schema di Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità che consta di n. 12 articoli e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che lo schema del regolamento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare come si evince dagli allegati verbali nn. 04, del 20.12.2018, 01, del 10.01.2019 e 03, del 19.03.2019;


Attesa la necessità di salvaguardare l'ambiente attraverso la riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, con l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

**Considerato** che è necessario, tramite l'utilizzo di concreti strumenti operativi, di favorire la raccolta differenziata, sia da parte delle imprese di produzione che dei singoli cittadini, promuovendo una campagna di sensibilizzazione per favorire la diminuzione del rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattori inquinanti;

Propone a questo Spett.le Consiglio Comunale

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità) che consta di n. 12 articoli e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnico manutentiva l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, altresì, al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per gli adempimenti di propria competenza;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente.

*Il Sindaco*  
*Dott. Salvatore Pagano*





# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

## **Art.1**

### **Premesse**

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

## **Art.2**

### **Definizione**

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

## **Art.3**

### **Autorizzazioni**

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
  - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
  - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
  - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.
7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

#### **Art.4**

### **Ubicazione dell'apparecchiatura**

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

#### **Art.5**

### **Materiali da introdurre nell'apparecchiatura**

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

#### **Art.6**

### **Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura**

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

#### **Art.7**

### **Descrizione dell'apparecchiatura**

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

#### **Art.8**

### **Gestione dell'apparecchiatura**

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
  - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina



- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
  - provvedere alla gestione del biofiltro
  - controllare le caratteristiche del compost prodotto
  - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
  - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
  - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
  - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
  - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
- identificare e registrare gli utenti conferenti
  - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art.9 Benefici**

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

#### **Art.10 Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)**

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Monterosso Almo
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale;

2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

#### **Art.11**

##### **Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale**

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

#### **Art.12**

##### **Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata** la proposta del Sindaco avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)". facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Esaminato** altresì l'allegato regolamento;

**Visto** il Regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

**Visto** l'O.R.EE.LL. ;

**Visto** il Vigente Statuto Comunale

### **Atteso l'esito della votazione**

Consiglieri presenti e votanti N° 11

Consiglieri Assenti N° 1 ( Schembari.)

Consiglieri favorevoli N° 10

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

## DELIBERA

1) **Di approvare** la superiore proposta di approvazione del regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (com-postaggio di prossimità)", facente parte integrante". facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) **Di dare** atto che la modifica apportata al regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento all'albo pretorio informatico e sul sito web del Comune, fatta salva l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata** la proposta del Sindaco avente ad oggetto: " Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)". facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Esaminato** altresì l'allegato regolamento;

**Visto** il Regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

**Visto** l'O.R.EE.LL. ;

**Visto** il Vigente Statuto Comunale

### **Atteso l'esito della votazione**

Consiglieri presenti e votanti N° 11

Consiglieri Assenti N° 1 ( Schembari.)

Consiglieri favorevoli N° 10

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

## DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta di approvazione del regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (com-postaggio di prossimità)", facente parte integrante". facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che la modifica apportata al regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento all'albo pretorio informatico e sul sito web del Comune, fatta salva l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL PRESIDENTE**  
F.to D'Aquila Giovanni

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Canzoniero Sebastiano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Iucolano Salvatore

---

Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n. \_\_\_\_\_ del registro on-line

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

Viene affissa all'Albo comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

Monterosso Almo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;  
che la stessa è divenuta esecutiva ;

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

➤ **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:**

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---